



## L'uso delle distinzioni mauriziane in Italia

1. L'art. 8 della legge 3 marzo 1951, n. 178, ha «vietato il conferimento di onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche, con qualsiasi forma e denominazione, da parte di enti, associazioni o privati» e penalizzato qualsiasi loro forma di conferimento o di uso.

2. Con gli artt. 1-6 e 10 lo Stato ha istituito l'Ordine «Al Merito della Repubblica Italiana» (art. 1) e ne ha fissato la disciplina. Tale Ordine «è composto di cinque classi: cavalieri di gran croce, grandi ufficiali, commendatori, ufficiali e cavalieri» (art. 3, c. 1). - «Le onorificenze sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Giunta dell'Ordine» (art. 4, c. 1).

3. Per quanto riguarda gli altri Ordini, la legge ha stabilito due soppressioni: «L'Ordine della SS. Annunziata e le relative onorificenze sono soppressi», «L'Ordine della Corona d'Italia è soppresso» (art. 9, cc. 1 e 2 punto a); ha mantenuto in vita l'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, del quale, però, da parte sua «cessa il conferimento delle onorificenze» (art. 9, c. 2 punto b). Per tutti e tre questi casi, «è tuttavia consentito l'uso delle onorificenze già conferite, escluso ogni diritto di precedenza nelle pubbliche cerimonie» (art. 9, c. 2 punto c); inoltre, «l'uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche della Santa Sede e dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro continua ad essere regolato dalle disposizioni vigenti» (art. 7, c. 3); «nulla è parimenti innovato alle norme in vigore per l'uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche del Sovrano Militare Ordine di Malta» (art. 8, c. 4).

4. In linea di principio generale, la disciplina dello Stato relativamente agli Ordini che non siano quelli «Al Merito della Repubblica Italiana» e, fatte salve le vigenti norme relative all'uso, per gli Ordini menzionati dai commi 3 e 4 dell'art. 7, è fissata dal medesimo articolo ai commi 1 e 2, che recitano: «I cittadini italiani non possono usare nel territorio della Repubblica onorificenze e distinzioni cavalleresche loro conferite in Ordini non nazionali o da Stati esteri, se non sono autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri. - I contravventori sono puniti con l'ammenda sino a lire cinquecentomila».

5. Preso atto, pertanto, che l'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro non è stato soppresso, e preso atto del venir meno - dichiarato dallo Stato - a conferirne le onorificenze, si pone il quesito se, una volta fatti i conferimenti da parte di chi ne ha l'autorità, l'uso delle onorificenze o distinzioni cavalleresche sia autorizzabile, in favore dei cittadini italiani, con decreto presidenziale, a' sensi dell'art. 7 della legge 3 marzo 1951, n. 178. E' evidente, infatti, che la legge non può ignorare o venir sospesa, senza altra legge, nei confronti di alcun soggetto operante nella sua giurisdizione. Ora, avendo la legge ribadito l'esistenza dell'Ordine Mauriziano, è impossibile sospendere nei suoi confronti l'applicazione della legge medesima.

Il quesito sulla possibilità di autorizzare, in favore dei cittadini italiani, l'uso delle onorificenze dell'Ordine Mauriziano, si risolve pertanto nel quesito sulla possibilità di inquadrare tale Ordine fra quelli «non nazionali», analogamente a quanto già chiesto in merito al S.M.O. Costantiniano di San Giorgio, con relazione trasmessa al Consiglio di Stato con nota 020/10312 del 31 ottobre 1981 da parte del Ministero per gli Affari esteri (Cerimoniale) e di cui alla sentenza n. 1869 della Prima Sezione del Consiglio, in data 26 novembre stesso anno.

6. La citata sentenza del Consiglio di Stato osserva, anzitutto, che «il quesito presuppone da un lato l'interpretazione della formula legislativa suddetta e, dall'altro, la definizione giuridica dell'Ordine» in esame. - Continua, poi, rilevando che «la fattispecie "Ordini non nazionali", presa in considerazione dalla legge, «non è dalla stessa definita, donde la comprensibile incertezza interpretativa». - In questa «incertezza», il Consiglio avanza «l'interpretazione che gli "Ordini non nazionali" siano, in linea di principio, quelli totalmente estranei all'Ordinamento italiano, ma non promananti da un Ordine statale straniero». Fin qui l'«interpretazione» sembra del tutto convincente.

7. Confusa e inesatta, per i motivi che esporremo, la motivazione di sèguito posta a tale «interpretazione», che si esprime in questi testuali periodi: «Infatti, da una parte lo Stato italiano vieta assolutamente a soggetti dell'ordinamento interno il conferimento di onorificenze, e, dall'altro, si riserva di autorizzare, in favore di cittadini italiani, quelle promananti da Stati esteri e da Ordini (cavallereschi) "non nazionali", segno evidente della estraneità di questi ultimi anche dalla diretta sovranità dei primi. - Si tratta, allora, di una categoria di Ordini, cioè di istituzioni cavalleresche, costituiti ed operanti all'estero, ma non espressione di Ordinamenti statuali sovrani. - Restano, così, al di fuori della fattispecie in esame, sia gli Ordini già appartenenti allo Stato italiano e ad altri Stati, sia quelli privi di identità cavalleresca perché non riconosciuti da alcun ordinamento sovrano».

D'accordo sull'ultimo capoverso e su altri passaggi del ragionamento, ma non sulla conclusione, che ci sembra tutta da dimostrare, che si tratti di Ordini

«costituiti ed operanti all'estero», né che «lo Stato italiano vieta assolutamente a soggetti dell'ordinamento interno il conferimento di onorificenze». – Con questo modo di procedere, infatti, – certo senza avvedersene – il Consiglio di Stato usa lo stesso aggettivo, «nazionale», con due significati e con due, diversi, contenuti normativi, a seconda che lo riferisca all'Italia o ad altri Stati; il che, linguisticamente, è assurdo e foriero di soggettivismi. Parla, infatti, di «Ordini non nazionali» nel senso di «non promananti da un Ordinamento statale», ma costituiti da soggetti «estranei dalla diretta sovranità (degli Stati)», quando si riferisce a Stati esteri; poi, quando parla dell'Italia, li intende ancora nel senso di non «espressione di Ordinamenti statuali sovrani», ma – e qui sta la differenza – NON di soggetti «estranei dalla diretta sovranità» dello Stato. – Per il Consiglio, pertanto, è impossibile ammettere che in Italia, in base alla legge n. 178/51, possano esistere cittadini soggetti titolari della capacità di conferire onorificenze cavalleresche di un «Ordine non nazionale». Ne deriva, per assurdo, che se il cittadino di uno Stato estero dotato di tale facoltà (ad es. il Gran Maestro del S.M.O. Costantiniano di San Giorgio) trasferisse la sua residenza e divenisse cittadino italiano perderebbe – stando a tale esegesi – la facoltà di agire; il che è assurdo e convince della inadeguatezza, su questo punto particolare, della «interpretazione» espressa, nella più volte citata sentenza, dal Consiglio di Stato. – Si richiede, di conseguenza, un'ulteriore analisi.

8. Osserviamo, anzitutto, che la legge parla di «onorificenze conferite in Ordini non nazionali e da Stati esteri». Nel secondo caso è indicato il titolare del conferimento (lo Stato estero), nel primo, viceversa, è indicato l'ambito di conferimento (l'Ordine non nazionale), ma non il suo titolare. Da qui la deduzione preliminare, ovvia ma da rendere esplicita, che le due espressioni, «Ordini non nazionali» e «Stati esteri», non sono parallele. – Notiamo, per secondo, che l'espressione «non nazionali», riferendosi a Ordini che non hanno per titolare né lo Stato italiano, né qualsiasi altro Stato, ma un soggetto non specificato, che può godere in vari modi e per vari motivi la sua titolarità, essa indica che – in ogni caso – si tratta di un modo diverso di quello messo in atto dagli Stati. Di qui l'ulteriore deduzione e cioè che l'espressione «non nazionali», pur non essendo certo si riduca ad ambiti non-statali, è certo che non si riferisce ad ambiti statali.

Da queste premesse si deduce, inoltre, che l'Ordine Mauriziano non è collocabile tra quelli statali, quali erano l'Ordine della SS. Annunziata e della Corona d'Italia, e perciò soppressi, in quanto in contrasto con la nuova forma istituzionale dello Stato, la repubblica. Il fatto che l'Ordine Mauriziano non sia stato soppresso conferma la bontà dell'analisi sin qui seguita: il Legislatore l'ha ritenuto Ordine che non rientra nelle competenze dello Stato e di cui la Repubblica non è titolare nel concedere le onorificenze, sicché, dalla promulgazione della legge del 1951, ha cessato ufficialmente di farlo.

9. Se «non nazionale» è sinonimo, in via escludente, di «non statale», nel senso di «non pertinente, non relativo, non dipendente dalla titolarità dello Stato», sia esso italiano o altro, essendo un «tertium genus», ciò non significa – come abbiamo accennato – che un simile Ordine non possa avere per titolare un ente sovrano. E' il caso, appunto, del Sovrano Militare Ordine di Malta e del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, riconosciuti il primo dalla legge stessa e il secondo dalla citata sentenza del Consiglio di Stato.

Titolare, però, può essere anche un soggetto o ente non sovrano, come è nel caso dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro, che pure la legge riconosce e che, pertanto, risulta una esemplificazione degli «Ordini non nazionali» e una ulteriore convalida della bontà delle nostre considerazioni. – Possiamo concludere questo punto, osservando che, in base a quanto esposto sin qui, per «Ordine non nazionale» si deve intendere un «Ordine il cui titolare non sia uno Stato, sovrano o meno che esso sia, purché legittimo in ordine alla titolarità medesima».

10. L'aggettivo «non nazionale», da ultimo, potrebbe essere inteso nel senso di «non avente propria nazione», o «non esclusivo di una nazione, internazionale, supernazionale».

11. E' superfluo ricordare le varie tappe storiche dell'Ordine Mauriziano, sorto ben prima del regno d'Italia e della repubblica italiana, quale Ordine di Casa Savoia, e avente per gran maestro il rappresentante e titolare della casata. Fin dall'inizio l'Ordine ebbe un carattere internazionale, aggregando membri fra i diversi Staterelli dell'Europa d'allora. Divenuta poi Casa Savoia titolare della Corona d'Italia, l'Ordine ebbe, evidentemente, un maggior influsso nella penisola, ma senza ridursi mai nell'ambito dei confini nazionali. Anche attualmente l'Ordine annovera membri di svariate nazionalità. – Caduta la Corona d'Italia e soppressi, di lì a qualche anno, gli Ordini che ne scaturivano, l'Ordine Mauriziano continuò ad essere riconosciuto dalla repubblica e il gran maestro continuò a conferire i titoli onorifici. – Al pari del S.M.O. Costantiniano di San Giorgio, l'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro è sempre stato riconosciuto, sia prima che dopo l'istituzione della repubblica e dell'Ordine «Al Merito della Repubblica Italiana», come Ordine dinastico di Casa Savoia, sia a opera della Santa Sede, che dal Sovrano Militare Ordine di Malta, che da altri Stati.

12. Non emergono pertanto, a nostro avviso, situazioni di diritto o di fatto che impediscano il riconoscimento dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro tra gli «Ordini non nazionali» di cui all'art. 7 della legge n. 178/51. – Anche nel caso in cui, a sèguito di modifica costituzionale, il gran maestro dell'Ordine possa rientrare nel territorio italiano, egli conserva, come sempre in casi simili, i diritti precedentemente acquisiti o di cui è titolare.

Nulla osta, per questi motivi, a nostro avviso, alla possibilità di autorizzare nel territorio della repubblica italiana l'uso delle distinzioni cavalleresche conferite dall'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro.

*PUBBLICAZIONI VERIFICATE:*

*Parere relativo alla possibilità di autorizzare l'uso delle distinzioni cavalleresche conferite dall'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, in: «Rivista del Collegio Araldico», a. LXXXVIII (1995), fascicolo 853, pp. 85-89.*

Recensione de «Il Gazzettino» di Belluno, 27 dicembre 1995, p. 6: «Studi sull'araldica»: «La “Rivista del Collegio Araldico” di Roma, uscita in questi giorni nel fascicolo numero 853, corrispondente all'anno 1995 (88° di pubblicazione), riporta un articolo dello studioso don Floriano Pellegrini, di Cencenighe, quale “Parere [...]”. / Si tratta di uno studio giuridico sulla legge 3 marzo 1951, numero 178, con la quale è stato istituito l'Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” ed è stata disciplinata l'intera materia delle onorificenze cavalleresche in Italia. / Dopo aver analizzato l'espressione “Ordine non nazionale”, lo studio di don Pellegrini evidenzia come, nel caso dell'Ordine Mauriziano, dinastico di Casa Savoia e precedente alla costituzione del regno d'Italia, per motivi intrinseci al disposto della legge dovrebbe essere autorizzato l'uso delle relative distinzioni, in analogia con quanto sentenziato dal Consiglio di Stato per il Sovrano Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio. / Di particolare rilievo e soddisfazione per lo studioso di Cencenighe il veder accolte le sue considerazioni dal prestigioso Collegio araldico nazionale».

«Comunicati dal Libero Maso de I Coi», a c. del Segretariato Pellegrini da Zoldo, n. 183, sabato 13 agosto 2011. L'articolo qui è riproposto con lievissimi ritocchi rispetto al 1995.

La fotocopia dello stampato e della recensione è conservata come doc. 3 B. 1 c. 4 dell'Archivio Storico del Libero Maso.

\*\*\*